



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 56 DEL 18/02/2020 REG. GEN.
N. 25 DEL 17/02/2020**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO
REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29/01/2020, serie generale, n.23 sono stati convocati i comizi per un referendum costituzionale per il giorno 29 marzo 2020;

Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale;

Considerato che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle dette elezioni, si rende necessario procedere all'acquisto degli stampati non forniti dallo Stato occorrenti per il referendum costituzionale del 29/03/2020;

Visto il preventivo prot. n.1016 del 06/02/2020 della Ditta MyO S.p.a. con sede in Poggio Torriana (RN) – Via Santarcangiolese, 6, relativo alla fornitura del materiale occorrente per lo svolgimento del referendum del 29 marzo 2020 per l'importo di € 89,00 + Iva 22% per un totale di € 108,58;

Condiderato che l'acquisto degli stampati non forniti dallo Stato è una spesa assolutamente indispensabile per le necessità del servizio elettorale per le Elezioni Regionali ed Europee del 26 maggio 2019;

Ritenuto opportuno procedere con l'affidamento della fornitura perché l'offerta, in considerazione anche alla qualità del prodotto, risulta essere valida e congrua nei prezzi;

Considerata l'urgenza che riveste la fornitura della detta modulistica;

Ritenuto necessario dare avvio alla procedura di affidamento della fornitura sopra citata;

Considerato che l'importo complessivo della fornitura risulta inferiore ad € 5.000,00 e pertanto l'acquisto può essere effettuato fuori dal mercato elettronico ;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione diretta cartacea sotto soglia, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

Visto che :

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici adottino apposita determina a contrarre, nella quale individuano:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina le modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi in economia stabilendo:
"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita *"il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata"*;
- l'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2011 sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici previsti dall'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per l'acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria attraverso le modalità dell'ordine diretto di acquisto (O.d.A.), trattativa diretta o della richiesta di offerta (R.d.O.);
- l'art. 13 del D.L. n. 52/12 convertito con Legge n. 94/12 elimina i diritti di rogito per i contratti stipulati dagli Enti Locali relativi agli acquisti di beni e servizi, mediante strumenti informatici;
- l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (Legge finanziaria) relativo alla deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 5.000,00 euro che possono essere effettuati al di fuori del Mercato Elettronico;

Atteso che l'importo complessivo dell'intervento risulta inferiore ad € 40.000,00;

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- a) con l'aggiudicazione della fornitura in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere all'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento del referendum 29 marzo 2020;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;
- c) sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) che la procedura di aggiudicazione dei lavori e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) generata dalla procedura online in data 06/02/2020 Prot. INPS_19191394 con scadenza 05/06/2020 dal quale risulta che la ditta "Myo Spa" è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento dei lavori secondo la normativa sopraccitata;

Considerato che per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del C.I.G.

ZF52C0CC2A;

Visto:

il d.lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 36 recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia;

le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

l'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa;

l'art 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

la deliberazione di Consiglio n. 36 del 28.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019;

la delibera di Giunta n. 20 del 28.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il PEG per l'anno 2019;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Verificato che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000 che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, nonché con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

1. Di dare atto che la presente determina costituisce determina a contrarre e di approvare la stessa , relativamente alla fornitura del materiale occorrente allo svolgimento del referendum 29 marzo 2020”;

2. Di affidare la fornitura dei prodotti sopracitati alla Ditta MyO S.p.a. con sede in Poggio Torriana (RN) – Via Santarcangiolese, 6, per l'importo di €89,00 +Iva 22% per un totale di € 108,58;

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la seguente somma:

Esercizio	2020	
€ 108,58	Cap. 680/22	
Missione	1	
Programma	7	
Titolo	I	
Macro	103	
Piano Finanziario	U. 1.03.01.02.001	
Creditore	Myo Spa - con sede in Via Santarcangiolese, 6 Poggio Torriana (RN)	
	CIG ZF52C0CC2A	CUP -----
Esigibilità	31/12/2020	

4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

5. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:

- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
- di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2014, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
- l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

5. Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 18 febbraio 2020

<p>Il Responsabile del Servizio Tecnico ALLISIARDI LIVIO *</p>

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa